

Gazzetta ufficiale

L 296

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
13 novembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 1021/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Peperone di Pontecorvo (DOP)] 1
- ★ Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone viticole 3
- ★ Regolamento (UE) n. 1023/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon de l'Ardèche (IGP)] 5
- ★ Regolamento (UE) n. 1024/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (DOP)] 7
- ★ Regolamento (UE) n. 1025/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kalix Løjrom (DOP)] 9
- ★ Regolamento (UE) n. 1026/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2010/2011 11

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 1027/2010 della Commissione, dell'11 novembre 2010, recante centotrentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani	13
Regolamento (UE) n. 1028/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	15
Regolamento (UE) n. 1029/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	17



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1021/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Peperone di Pontecorvo (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Peperone di Pontecorvo», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 78 del 27.3.2010, pag. 13.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Peperone di Pontecorvo (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1022/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone viticole**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XV bis, parte A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri interessati possono chiedere che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, il limite o i limiti del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati dello 0,5 %.
- (2) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia ed il Regno Unito hanno chiesto tali aumenti dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010, visto che le condizioni climatiche durante il periodo vegetativo sono state eccezionalmente sfavorevoli in talune regioni geografiche.
- (3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli durante il 2010, i limiti per l'aumento del titolo alcolometrico naturale stabiliti nell'allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non consentono, in alcune regioni viticole, la produzione di vini con un appropriato titolo alcolometrico per i quali esiste normalmente una domanda sul mercato.

- (4) È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune regioni viticole.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nelle regioni geografiche di cui all'allegato del presente regolamento, in deroga all'allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2010, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve raccolte nel 2010, non può superare i seguenti limiti:

- a) 3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) 2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) 2,0 % vol. nelle zone viticole C di cui all'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Regioni geografiche nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento ai sensi dell'articolo 1

Stato membro	Regioni geografiche (zona viticola)
Belgio	Tutte le regioni viticole (zona A)
Repubblica ceca	Tutte le regioni viticole (zone A e B)
Danimarca	Tutte le regioni viticole (zona A)
Germania	Tutte le regioni viticole (zone A e B)
Ungheria	Tutte le regioni viticole (zona C I)
Paesi Bassi	Tutte le regioni viticole (zona A)
Austria	Tutte le regioni viticole (zona B)
Polonia	Tutte le regioni viticole (zona A)
Slovenia	Podravje e Posavje (zona B)
Slovacchia	Tutte le regioni viticole (zone B e C I)
Regno Unito	Inghilterra, Galles (zona A)

REGOLAMENTO (UE) N. 1023/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon de l'Ardèche (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jambon de l'Ardèche», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 76 del 25.3.2010, pag. 36.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

FRANCIA

Jambon de l'Ardèche (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 78 del 27.3.2010, pag. 7.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kalix Ljörom (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kalix Ljörom», presentata dalla Svezia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 74 del 24.3.2010, pag. 17.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

SVEZIA

Kalix Løjrom (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1026/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2010/2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 85 *vicies*, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande ammissibili comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 15 ottobre 2010 a norma dell'articolo 85 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 superano la dotazione di bilancio disponibile per il regime di estirpazione per la campagna viticola 2010/2011 che, come previsto nell'allegato X *quinquies* del medesimo regolamento, ammonta a 276 milioni di EUR. Occorre pertanto fissare una percentuale unica di accettazione degli importi effettivamente comunicati.
- (2) In conformità all'articolo 85 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il Lussemburgo ha comunicato domande ammissibili relative a una superficie inferiore a 50 ettari. Tale Stato è pertanto esentato dall'applicazione della percentuale unica di accettazione in conformità all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ⁽²⁾.

- (3) Per motivi di chiarezza, è opportuno indicare anche la ripartizione per Stato membro interessato del bilancio annuale assegnato al regime di estirpazione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1092/2009 della Commissione ⁽³⁾, che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione è diventato obsoleto alla fine della campagna viticola 2009/2010. È pertanto opportuno sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione per la campagna viticola 2010/2011 a norma dell'articolo 85 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono accolte nella misura del 59,622 % degli importi in esse indicati.

I limiti di bilancio per gli Stati membri interessati sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alla campagna 2010/2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 299 del 14.11.2009, pag. 8.

ALLEGATO

Limiti di bilancio per gli Stati membri in relazione al pagamento del premio di estirpazione nella campagna viticola 2010/2011

<i>(EUR)</i>	
Stato membro	Dotazione per il regime di estirpazione
Bulgaria	321 903
Germania	484 487
Grecia	3 600 607
Spagna	127 975 516
Francia	36 911 723
Italia	81 968 012
Cipro	2 405 145
Lussemburgo	3 150
Ungheria	13 572 662
Austria	1 495 718
Portogallo	3 610 683
Romania	2 784 554
Slovenia	458 581
Slovacchia	407 259

REGOLAMENTO (UE) N. 1027/2010 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2010****recante centotrentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 4 novembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Karel KOVANDA

Direttore generale ff. delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- (a) Agha Jan **Alizai** (alias (a) Haji Agha Jan Alizai (b) Hajji Agha Jan (c) Agha Jan Alazai (d) Haji Loi Lala (e) Loi Agha). Titolo: Haji. Data di nascita: (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) circa 1957. Luogo di nascita: (a) villaggio di Hitemchai, provincia di Helmand, Afghanistan, (b) Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.11.2010.
 - (b) Saleh Mohammad **Kakar** (alias Saleh Mohammad). Data di nascita: circa 1962. Luogo di nascita: villaggio di Nulgham, distretto di Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: era proprietario di una concessionaria auto a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.11.2010.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 1028/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	75,8
	MA	98,7
	MK	54,8
	ZZ	76,4
0707 00 05	AL	68,6
	EG	161,4
	TR	149,9
	ZZ	126,6
0709 90 70	MA	94,7
	TR	148,8
	ZZ	121,8
0805 20 10	MA	79,7
	ZA	145,6
	ZZ	112,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	45,5
	TR	61,2
	UY	55,0
	ZZ	53,9
0805 50 10	AR	57,1
	EC	92,5
	TR	67,7
	UY	59,2
	ZA	109,5
	ZZ	77,2
0806 10 10	BR	229,4
	PE	182,7
	TR	153,3
	US	260,4
	ZA	79,2
	ZZ	181,0
0808 10 80	AR	75,7
	CA	73,1
	CL	84,2
	CN	82,6
	MK	27,2
	NZ	102,0
	US	96,5
	ZA	96,2
ZZ	79,7	
0808 20 50	CN	54,9
	ZZ	54,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1029/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1019/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 11.11.2010, pag. 46.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 13 novembre 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	61,06	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	61,06	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	61,06	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	61,06	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	57,71	0,16
1701 99 10 ⁽²⁾	57,71	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	57,71	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,58	0,18

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT